VERBALE DEL CONSIGLIO

DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TERAMO

RIUNIONE DEL <u>12 MARZO 2024</u> ORE 15,30			
AVV. ANTONIO LESSIANI	Presidente	Presente	
AVV. SERENA MONINA	VICEPRESIDENTE	PRESENTE REM.	
AVV. RITA CAPANNA PISCE'	Cons. Segretario	Presente	
Avv. Gianluca Reitano	Cons. Tesoriere	Presente rem.	
AVV. MASSIMO AMBROSI	Consigliere	Presente	
AVV. MARIO CHENG CHI CHANG	Consigliere	Presente	
AVV. ELENA CONCORDIA	Consigliere	Presente	
Avv. Giulia Forlini	Consigliere	Presente	
AVV. ELVIO FORTUNA	Consigliere	Presente	
AVV. STEFANO FRANCHI	Consigliere	Presente	
Avv. Caterina Lettieri	Consigliere	ASSENTE	
AVV, MONICA PASSAMONTI	Consigliere	Presente rem.	
AVV. FABIANA PECHINI	Consigliere	ASSENTE	
AVV. NICOLA RAGO	Consigliere	ASSENTE	
AVV. GAETANO LUCA RONCHI	Consigliere	Presente	
L'anno 2024, il giorno 12 del m	nese di marzo, alle ore 1	5,43 nella sala del	
Consiglio dell'Ordine degli Avvo	ocati di Teramo, sono pr	esenti i Consiglieri	
sopra indicati a seguito di convoc	azione urgente del Presid	ente e trasmissione	
dell'Ordine del Giorno a mezzo P	EO.		
Il Vicepresidente Avv. Serena		e Tesoriere Avv.	
Gianluca Reitano e il Consigliere			
sala virtuale del Consiglio dell		•	
T. Control of the Con			

mediante la piattaforma Google Meet.	
Preliminarmente il Consigliere Segretario Avv. Rita Capanna Piscè, dopo aver	
constatato la presenza da remoto dei Consiglieri sopra indicati, identificati e	
connessi simultaneamente, specifica che i medesimi partecipano con mezzi	
propri e tecnologicamente validi alla riunione a distanza, richiamando il	
Regolamento approvato nella riunione del 25/3/2020.	
Assume la Presidenza della riunione il Presidente Avv. Antonio Lessiani il	
quale, in via preliminare, verifica la presenza di un numero di consiglieri	
sufficiente al quorum costitutivo; assume le funzioni di Segretario il	
Consigliere Segretario Avv. Rita Capanna Piscè. Il Presidente dichiara aperta	
la seduta e si passa all'esame dei punti all'ordine del giorno.	
1. Protocollo d'intesa per la gestione del servizio di accertamento peritale ex	
art. 445 bis c.p.c. e per il successivo contenzioso giudiziario – Provvedimenti	
Prende la parola il Presidente Avv. Antonio Lessiani il quale ricorda al	
Consiglio che, con delibera adottata nella riunione del 29/2/2024, comunicata	
al Signor Presidente del Tribunale di Teramo a mezzo PEC in data 4/3/2024,	
il COA ha chiesto l'immediata sospensione e la revoca del Protocollo d'intesa	
per la gestione del servizio di accertamento peritale ex art. 445 bis c.p.c. e per	
il successivo contenzioso giudiziario.	
In tale delibera si premetteva che, secondo le intenzioni del COA, scopo del	
Protocollo (lettere e) e f) delle premesse) era quello di assecondare esigenze	
di maggiore praticità o celerità dei procedimenti, nell'interesse di tutte le parti	
e nel rispetto del principio del contraddittorio. Si aggiungeva che già in sede	
di immediata applicazione erano state evidenziate e preannunciate le criticità	
operative analiticamente specificate nel medesimo atto deliberativo.	

Nella stessa delibera del 29/2/2024 veniva altresì evidenziato che appariva	
necessario coinvolgere l'Ordine dei Medici della Provincia di Teramo, come	
pure i Patronati, che nella tutela e nel riconoscimento dei diritti dei cittadini	
hanno la loro finalità, riconosciuta dalla legge. Il COA ribadiva anche che il	
Protocollo si riferiva (come si riferisce) a procedimenti di natura	
giurisdizionale e non amministrativa, sicchè non poteva mai essere inteso nel	
senso di imporre, se non a vantaggio di tutte le parti processuali, e comunque	
senza il consenso di tutte le parti di ogni singolo procedimento, regole	
contrarie a quelle generali ed inderogabili quali l'esigenza di celerità e del	
rispetto del principio della parità tra le parti.	
Rilevava, infine, che non potevano essere disattese:	
a) le osservazioni svolte dai colleghi giuslavoristi, i quali tra l'altro	
evidenziavano la necessità di considerare anche le esigenze dei medici di	
parte ricorrente, del tutto analoghe a quelle dei medici INPS;	
b) la posizione espressa dai Patronati ACLI, INAS CISL, INCA CGIL, che	
lamentavano il loro mancato coinvolgimento;	
c) la netta contrarietà espressa dall'Ordine dei Medici della Provincia di	
Teramo e da numerosi Consulenti iscritti all'Albo dei CC.TT.UU., che sono i	
diretti destinatari dell'attività prevista dal Protocollo in questione, i quali,	
oltre a lamentare il mancato previo coinvolgimento della classe medica su	
tema che riguarda un'attività specificamente demandata, evidenziavano	
concrete difficoltà operative del Protocollo stesso.	
Sottolinea, quindi, il Presidente che nell'ambito di un procedimento	
giurisdizionale, nel quale il Giudice deve essere terzo, la tutela dei diritti,	
specie di quelli delle persone più deboli che rivendicano il diritto al	

riconoscimento, tra l'altro, di invalidità civile, cecità civile, sordità civile,	
handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di	
invalidità, non può recedere rispetto ad esigenze, peraltro di una sola delle	
parti processuali e non di tutte e tantomeno del Tribunale, legate a mere	
logiche organizzative o addirittura a pretese di contenimento della spesa	
pubblica. Riferisce ancora il Presidente che la delibera adottata dal COA è	
rimasta ad oggi priva di qualsiasi riscontro; è pervenuta soltanto una risposta,	
a firma del Signor Presidente del Tribunale di Teramo, alle osservazioni	
critiche svolte da un gruppo di colleghi giuslavoristi.	
Il Consiglio, dopo ampia discussione anche con interventi da remoto:	
preso atto che il contenuto della nota a firma del Presidente del Tribunale,	
unito al mancato riscontro, ad oggi, della delibera del COA sopra menzionata,	
comunicata a mezzo PEC, non lascia spazio ad un confronto;	
rilevato che il Protocollo esprimeva l'interesse delle parti a partecipare a	
un'attività in vista del raggiungimento di un obiettivo comune;	
rilevato che l'interesse rilevante valorizzato dal COA di Teramo era quello di	
"rendere celere ed efficiente la procedura di ATPO e quella inerente	
all'accertamento peritale nel successivo contenzioso giudiziario" (paragrafo	
lett. e) nonché quello di "garantire l'effettività del contraddittorio, anche	
nell'ottica di una maggiore efficienza e produttività gestionale" (paragrafo	
lett. f) che deve essere riferita a tutte le parti e non solo all'INPS;	
considerato che in nessun caso l'applicazione del Protocollo potrebbe	
pregiudicare in maniera non indispensabile il principio costituzionale di	
ragionevole durata del processo, che rischia di essere ancor più vulnerato	
nello specifico, posto che le maggiori difficoltà organizzative e la dilatazione	

dei tempi finiscono con il dipendere dalle esigenze di una sola parte nel	
processo;	
considerato altresì che l'applicazione del Protocollo si è rivelata peraltro	
contraria alle sue finalità anche con riferimento al fatto che finisce per	
differire la comunicazione della data dell'inizio delle operazioni peritali ad un	
momento successivo all'udienza, in quanto tale data deve essere concordata	
con un soggetto terzo (la "Caposala"), con aggravio di gestione delle	
comunicazioni anche per gli avvocati che hanno a loro volta l'onere di	
comunicare ai loro assistiti giorno e ora di inizio delle operazioni peritali;	
inconveniente che non si verifica invece secondo la prassi corrente e	
comunque non si verificherebbe continuando ad assicurare ai CC.TT.UU. la	
possibilità di organizzarsi sempre liberamente, considerato che di regola gli	
ausiliari presso il Tribunale di Teramo fissano all'udienza la data (di 15 giorni	
successiva all'udienza stessa) di inizio delle operazioni peritali, individuando	
anche il luogo, sicchè non vi è alcuna difficolta organizzativa in vista della	
partecipazione alle operazioni peritali, considerato che a detta udienza	
partecipano sia gli avvocati di parte ricorrente e sia avvocati o funzionari	
dell'INPS, che ben possono riferire data e orari di espletamento delle	
operazioni peritali;	
rilevato che non si registrano, presso il Tribunale di Teramo, difficoltà	
nell'individuazione del luogo di svolgimento delle visite da parte dei	
consulenti nominati o problemi di comunicazione tra i CC.TT.UU. e medici	
dell'INPS o dei ricorrenti in merito alle modalità organizzative delle visite	
stesse, che possano giustificare le criticità, sopra ricordate, evidenziate	
dall'applicazione del Protocollo; né risulta che sia stato impedito ai medici	

INPS o a quelli dei ricorrenti di partecipare alle operazioni peritali, che si	
sono sempre svolte in orari d'ufficio (9.00/18:00) e mai di sabato;	
rilevato che se vi è un vulnus relativo all'applicazione del procedimento di	
ATPO in questione, sotto il profilo della celerità, esso riguarda la fase di	
fissazione dell'udienza che, per alcuni casi, comporta il decorso di 4/5 mesi	
dal deposito del ricorso;	
considerato che il principio del contraddittorio, che va sempre coniugato a	
quello di terzietà del Giudice, è diretta espressione del principio di parità delle	
parti nel processo, che devono avere il medesimo trattamento e che, allo stato,	
non vi sono altre esigenze di carattere generale, come quelle riscontrate in	
Tribunali di altre Regioni (Lombardia, Campania, Lazio, Sicilia, e Puglia) che	
rappresentano 1'87% del contenzioso nazionale;	
Omissis	
considerato altresì che l'essenza del ministero dell'avvocatura si sostanzia	
nell'assicurare l'effettività della difesa giudiziale, specie nei confronti delle	
parti più deboli, sicchè non può essere condivisa ogni diversa misura che	
all'atto pratico si risolva nel posporre tali diritti a esigenze organizzative di	
una sola parte del processo, o addirittura sia finalizzata all'esigenza di	
contenimento della spesa pubblica;	
alla luce di quanto sopra,	
DELIBERA all'unanimità dei presenti di recedere dal Protocollo d'intesa per	
la gestione del servizio di accertamento peritale ex art. 445 bis c.p.c. e per il	
successivo contenzioso giudiziario intercorso con il Tribunale di Teramo, con	
l'INPS - Direzione Regionale Abruzzo e con l'Azienda USL di Teramo;	
conferma e ratifica, per quanto possa occorrere, l'operato del Presidente	

delegando il medesimo per ogni successivo incombente, con ogni più ampia	
facoltà e invitandolo a riferire nel corso delle prossime riunioni.	
Omissis	
Manda al Presidente, al Consigliere Segretario e agli Uffici per tutti i	
successivi e necessari adempimenti, ivi comprese le più opportune	
comunicazioni.	
Omissis	
Non essendovi altre questioni sulle quali discutere, la seduta viene chiusa alle	
ore 16,35.	
Il presente verbale, letto contestualmente alle singole decisioni assunte (con	
interventi e discussione anche da remoto) e condiviso, viene approvato da tutti	
i Consiglieri presenti alla riunione.	
Il Segretario II Presidente	
F.to Avv. Rita Capanna Piscè F.to Avv. Antonio Lessiani	
È copia conforme all'originale.	
Teramo, 13 marzo 2024	
Il Consigliere Segretario Avv. Rita Capanna Piscè	